

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo III - Dei singoli contratti**

### **Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari.**

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.